

ALTRE INIZIATIVE DEL CSA PER OTTENERE IL RISPETTO DELLE LEGGI RELATIVE ALLE CONTRIBUTIONI ECONOMICHE *

FRANCESCO SANTANERA

Numerose e importanti, soprattutto per le ripercussioni presso gli altri Enti locali del nostro Paese, sono state le iniziative assunte dal Csa (Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base) nei confronti dell'Amministrazione comunale di Torino (1).

Essendosi dimostrate senza alcun esito positivo le iniziative assunte per segnalare l'illegittimità delle richieste di contributi economici ai parenti degli assistiti maggiorenni, nel giugno 1986 erano stati presentati al Tar, Tribunale

amministrativo del Piemonte, tre ricorsi sottoscritti dal Presidente dell'Unione per la lotta contro l'emarginazione sociale e da alcuni parenti di ricoverati per chiedere l'annullamento delle delibere approvate dall'Amministrazione del capoluogo piemontese e dalle Ipab "Casa geriatrica Carlo Alberto" e "Convalescenziario alla Crocetta".

Gli aumenti deliberati, concernenti la cosiddetta quota alberghiera (2), erano i seguenti:

- 41,25% (da 17.700 a lire 25.000) per l'Istituto di riposo per la vecchiaia, gestito direttamente dal Comune di Torino. Nessun aumento era previsto per la quota sanitaria;
- 26,60% (da 19.750 a lire 25.000) per l'Opera pia Convalescenti alla Crocetta, che aveva incrementato la quota sanitaria di sole 50 lire (da 32.950 a lire 33.000);
- 12,60% (da 22.200 a lire 25.000) per la Casa geriatrica Carlo Alberto, che aveva elevato la quota sanitaria del 6,85% (da 39.400 a lire 42.100).

Nei tre ricorsi veniva contestato «*il dover corrispondere, quali parenti, anche la quota alberghiera per la cura di malati solo perché questi non sono ricoverati, come dovrebbero, in ospedale*». Infatti la vigente legge n. 833/1978 stabiliva che gli anziani cronici non autosufficienti avevano il diritto esigibile alle cure ospedaliere gratuite e senza limiti di durata.

Il Comune di Torino e le due Ipab sostenevano che i parenti, avendo sottoscritto l'impegno di corrispondere la quota della retta non coperta dai redditi del congiunto ricoverato, erano obbligati a rispettare detto vincolo, trattandosi di un contratto di natura privata. A nulla era ser-

* Diciassettesimo articolo sulle attività svolte dal volontariato dei diritti e sui risultati raggiunti. I precedenti articoli pubblicati su questa rivista riguardano: "La situazione dell'assistenza negli anni '60: 50mila enti e 300mila minori ricoverati in istituto", n. 163, 2008; "L'assistenza ai minori negli anni '60: dalla priorità del ricovero in istituto alla promozione del diritto alla famiglia", n. 164, 2008; "Anni '60: iniziative dell'Anfaa per l'approvazione di una legge sull'adozione dei minori senza famiglia", n. 165, 2009; "I minori senza famiglia negli anni '60: rapporti internazionali e appello dell'Anfaa al Concilio ecumenico Vaticano II", n. 166, 2009; "1964: Presentata alla Camera dei Deputati una proposta di legge sull'adozione legittimante dei minori senza famiglia", n. 167, 2009; "Le forti opposizioni alla proposta di legge 1489/1964 sull'adozione legittimante", n. 168, 2009; "Altre iniziative dell'Anfaa per l'approvazione dell'adozione legittimante dei minori senza famiglia", n. 169, 2010; "Finalmente approvata la legge 431/1967 sull'adozione legittimante dei minori senza famiglia", n. 170, 2010; "Riflessioni in merito alla svolta socio-culturale promossa dall'adozione legittimante e dal volontariato dei diritti", n. 171, 2010; "Le travagliate prime applicazioni della legge 431/1967 istitutiva dell'adozione legittimante", n. 172, 2010; "Azioni intraprese dall'Anfaa e dall'Uipdm per l'attuazione della legge sull'adozione speciale", n. 173, 2010; "Ulteriori azioni dell'Anfaa e dell'Uipdm per la corretta applicazione della legge 431/1967 sull'adozione speciale e per l'adeguamento funzionale dei Tribunali e delle Procure per i minorenni", n. 174, 2011; "Sollecitazioni e denunce dell'Anfaa e dell'Uipdm per superare le resistenze frapposte all'attuazione della legge sull'adozione speciale", n. 175, 2011; "Altri impulsi dell'Anfaa e dell'Uipdm per la piena e tempestiva realizzazione della legge sull'adozione speciale", n. 176, 2011; "Esperienze in merito alle contribuzioni economiche illegittimamente imposte dagli Enti pubblici del settore socio-sanitario", n. 177, 2012; "Proseguono le vertenze avviate dal Csa contro le illegittime richieste di contributi economici ai congiunti degli assistiti", n. 178, 2012. Questo articolo riprende parte delle considerazioni contenute nel n. 136, 2001.

(1) Come avevo segnalato nel n. 177, 2012, a seguito delle iniziative intraprese dal Csa, il Consiglio comunale di Torino in data 20 aprile 1980 aveva approvato una delibera in base alla quale il Comune assumeva a suo carico, a partire dal 1° gennaio 1980, «*il pagamento delle spese di ricovero presso istituti di tutti gli anziani non autosufficienti per la parte sanitaria, quantificando detta parte nella misura della differenza fra la retta per non autosufficienti e quella per autosufficienti in atto presso il singolo istituto*».

(2) Si osservi che, come risulta dal verbale redatto nel 1989 in merito all'estinzione dell'Ipab "Casa geriatrica Carlo Alberto" e al relativo trasferimento (gratuito) dei beni al Comune di Torino, l'ente era proprietario non solo di un ingente patrimonio immobiliare del valore di 14 miliardi e 286 milioni delle ex lire, ma possedeva anche titoli e contanti per un ammontare di ben 1 miliardo e 825 milioni delle ex lire, nonché attrezzature varie e mobili per un valore di 591 milioni. Dunque, gli aumenti della quota alberghiera erano richiesti nonostante la rilevante consistenza dei beni dell'ente che, non va dimenticato, doveva essere gestito senza fini di lucro e a favore dei poveri.

vita la precisazione che le firme erano state apposte dai parenti solamente perché il personale degli enti suddetti li aveva indotti in errore, avendo asserito che i familiari erano obbligati ad intervenire sul piano economico in base alle norme del Codice civile sugli alimenti. D'altra parte se i parenti non sottoscrivevano l'impegnativa, il ricovero non veniva ammesso: un vero e proprio ricatto.

A seguito dell'ingannevole posizione espressa dal Comune di Torino, il Csa aveva invitato i parenti a disdettare gli impegni sottoscritti.

Preciso, inoltre, che non avevano ottenuto alcun risultato positivo le argomentazioni giuridiche presentate agli Amministratori comunali, le lettere agli Assessori, gli incontri con funzionari e operatori, gli articoli pubblicati su giornali e riviste, le interrogazioni presentate al Parlamento ed ai Consigli regionale e comunale, nonché gli interventi svolti in occasione di convegni e conferenze ed i numerosi volantaggi (3).

Nessun esito aveva avuto, altresì, l'intervento del Difensore civico della Regione Piemonte, al quale il Presidente dell'Unione per la lotta contro l'emarginazione sociale aveva indirizzato il rapporto redatto dal Capo del Servizio sanitario ausiliario dell'ospedale Molinette, dal quale risultava che presso l'Istituto di riposo per la vecchiaia, gestito direttamente – lo ripeto – dal Comune di Torino, nessun ricoverato era autosufficiente: tutti erano colpiti da patologie, anzi il 26% dei ricoverati ne aveva più di una. Di conseguenza, trattandosi di persone malate, non solo non doveva essere versata alcuna somma dai parenti, ma nemmeno dai ricoverati.

Nonostante tutti i numerosi tentativi attuati (note inviate al responsabile dell'Unità socio-sanitaria locale ed agli Assessori regionale e comunale alla sanità e all'assistenza, incontro con l'Assessore all'assistenza del Comune di

Torino avvenuto il 20 giugno 1988, contatto diretto con il Sindaco del 12 ottobre dello stesso anno, segnalazioni del Difensore civico) nessuno aveva fornito una risposta positiva.

Ricordo altresì, con molta amarezza, che del tutto improduttivi erano stati gli esposti inviati ai vari Ministri alla sanità e per la solidarietà sociale succedutisi. Privo di conseguenze era stato anche l'esposto indirizzato alla Corte dei Conti in cui si faceva presente che, trattandosi di anziani malati, erano illegittime le spese sostenute dal Comune di Torino, essendo esse di competenza del Servizio sanitario nazionale.

Solo l'aumento del numero delle disdette indirizzate al Comune di Torino aveva messo in serie difficoltà l'Amministrazione e in particolare l'Assessore all'assistenza di allora, Giuseppe Bracco, che si permetteva di segnalare anche ai congiunti, trasferitisi da anni all'estero, la situazione economica dei loro parenti che non erano in possesso delle risorse necessarie per il pagamento dell'intera retta di ricovero. Detto Assessore, per non riconoscere l'illegittimità del suo comportamento, era ricorso ad un espediente: aveva modificato la delibera concernente i contributi imposti ai parenti degli assistiti, elevando la quota esente da lire 400mila a 1 milione e 400mila lire. Di conseguenza, la maggior parte dei familiari non era più costretta a versare alcuna somma.

Purtroppo, avendo ottenuto l'esenzione da ogni pagamento, tutti i parenti – come sempre avviene salvo rarissime eccezioni – si erano completamente disinteressati del problema delle illegittime contribuzioni, che continuavano ad essere imposte dalle altre strutture di ricovero operanti nella stessa città di Torino.

Causa vinta contro il Comune di Torino

Volendo testardamente imporre contributi economici ai parenti degli anziani cronici non autosufficienti ricoverati presso strutture residenziali, il Comune di Torino aveva tentato di ottenere un risultato positivo inviando una ingiunzione di pagamento al signor B. R. Questi, con l'appoggio del Csa, si era opposto. Il Giudice conciliatore, con sentenza dell'11 novembre 1991, dopo aver rilevato che «*la signora C. E. – ricoverata presso l'Istituto di riposo per la vecchiaia – è una malata cronica*

(3) Ricordo, in particolare, i numerosi articoli di Massimo Dogliotti pubblicati su *Prospettive assistenziali* e il suo volume *Doveri familiari e obbligazione alimentare*, Giuffrè editore, 1994, nonché gli interventi di Pietro Rescigno, "L'assistenza agli anziani non autosufficienti: notazioni civilistiche", *Giurisprudenza italiana*, ottobre 1993, pag. 687 e seguenti, il capitolo di Gaspare Lisella, "Rilevanza della condizione di anziano nell'ordinamento giuridico", contenuto nel libro di Pasquale Stanzione (a cura di), *Anziani e tutele giuridiche*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 1991. A pagina 52 del n. 127, 1999 di *Prospettive assistenziali* è riportato l'elenco degli articoli pubblicati su questa rivista in materia di contributi economici richiesti ai congiunti di assistiti maggiorenni.

non autosufficiente» e che «il Comune di Torino, attraverso l'Istituto di riposo per la vecchiaia, svolge una funzione sanitaria in luogo e sostituzione del ricovero ospedaliero», aveva precisato quanto segue: «La distinzione operata tra quota cosiddetta alberghiera posta a carico della malata e quota sanitaria a carico del fondo sanitario regionale (...) non ha alcun senso logico e ragionevole» in quanto «se una persona è malata ha il diritto all'assistenza sanitaria e questa assistenza non è distinguibile in parte alberghiera e in parte sanitaria» (4).

Di conseguenza il Giudice aveva accolto l'opposizione presentata contro l'ingiunzione e condannato il Comune di Torino a rifondere al signor B. R. le spese di giudizio. Non avendo presentato ricorso, la sentenza era diventata definitiva.

Purtroppo, sul piano giuridico, l'esecutività delle sentenze riguarda solamente la persona interessata e il succitato provvedimento non era quindi estensibile a tutti i casi analoghi.

Se il Comune di Torino si fosse comportato correttamente, avrebbe applicato la sentenza del Giudice a tutti i congiunti dei ricoverati. Invece, aveva continuato ad imporre ai parenti degli assistiti la sottoscrizione, prima del ricovero, dell'impegno di versare la quota della retta non coperta dai redditi dei degenti. A loro volta, gli assistenti sociali del Comune perseveravano, senza sollevare obiezioni di sorta, a segnalare ai cittadini che tale richiesta era conforme alla legge, in particolare agli articoli 433 e seguenti del Codice civile riguardanti l'obbligo degli alimenti, obbligo che, come ho rilevato in precedenza, non ha nulla a che fare con le spese relative all'assistenza.

Una iniziativa gravemente vessatoria del Comune di Torino

Nel novembre del 1994 il Comune di Torino aveva avviato una procedura coattiva di pagamento, notificando alla signora A. B., figlia della signora G. M. T., degente presso l'Irv (Istituto di

(4) Ricordo nuovamente che fino all'entrata in vigore dell'articolo 54 della legge 289/2002, che ha reso cogenti le norme del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 sui Lea (Livelli essenziali di assistenza sanitaria e socio-sanitaria), la degenza degli anziani malati cronici non autosufficienti presso ospedali e analoghe strutture era gratuita e senza limiti di durata ai sensi delle leggi 841/1953, 692/1955, 132/1968 e 833/1978.

riposo per la vecchiaia di Torino), una cartella esattoriale con la richiesta di 43 milioni delle ex lire per le rette non versate per il ricovero della madre, con l'addebito di altri 15 milioni per interessi.

Decorsi 10 giorni, la somma richiesta era aumentata da 58 a 64 milioni per gli interessi di mora ed i compensi per la riscossione, nonché per le spese relative agli atti esecutivi. In quel periodo gli interessi di mora (nel caso in esame ammontanti a lire 4.066.000) dovevano essere corrisposti interamente nei casi in cui il pagamento era effettuato con un ritardo variante da 1 a 182 giorni. L'importo raddoppiava se il ritardo era compreso fra i 183 giorni ed i 364 giorni. Nello stesso modo si procedeva per le ulteriori eventuali dilazioni di versamento.

Da notare che la procedura coattiva era prevista (ma non imposta) dall'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/1988. Si trattava, come ho già precisato nel mio precedente articolo, di un atto che comportava gravissime ripercussioni per i cittadini:

1. se il pagamento non veniva effettuato, era immediatamente emesso un avviso di mora con l'ulteriore addebito degli interessi nella misura del 6% semestrale e delle spese per la procedura esecutiva;

2. nell'avviso di mora era intimato il pagamento entro 5 giorni in difetto di che l'ufficiale giudiziario poteva procedere immediatamente al pignoramento e alla vendita dei beni, compresi i mobili;

3. il ricorso all'autorità giudiziaria non sospendeva le azioni di cui al punto precedente;

4. la sospensione aveva luogo solo dopo l'emissione da parte dell'autorità giudiziaria di uno specifico provvedimento, anche se provvisorio;

5. l'autorità giudiziaria emanava un provvedimento definitivo spesso dopo molto tempo (a volte anche alcuni anni);

6. se prima dell'emissione del provvedimento di sospensiva di cui al punto 4, l'ufficiale giudiziario aveva già provveduto alla vendita dei beni e il cittadino aveva ottenuto un provvedimento definitivo a lui favorevole, riceveva la somma incassata dalla vendita dei beni che era sempre di un importo notevolmente inferiore al valore dei beni venduti. Pertanto se i mobili valevano 100 milioni di lire e la somma incassata dall'ufficiale giudiziario era di 5, il cittadino

– vinta la causa – riceveva solamente 5 milioni!

Lo scopo persecutorio dell'iniziativa del Comune di Torino era confermato dalla scelta dell'invio della cartella esattoriale in alternativa al decreto ingiuntivo, procedura adottata dallo stesso Comune di Torino nel procedimento citato in precedenza.

Infatti, mentre l'esecutività del decreto ingiuntivo viene bloccata con il semplice inoltro del ricorso all'autorità giudiziaria, per la sospensione dei provvedimenti conseguenti alla notifica della cartella esattoriale (pignoramento dei beni e loro vendita) occorre, come abbiamo visto, un provvedimento del giudice, provvedimento che può anche essere emanato dopo molti mesi dalla presentazione dell'istanza all'autorità giudiziaria.

La preoccupante iniziativa del Comune di Torino era stata oggetto di una interrogazione al Ministro della sanità presentata alla Camera dei Deputati l'11 maggio 1995 dagli On.li Nardini, Saia, Valpiana, Bertinotti, Muzio e Marco Rizzo (5).

(5) Il testo dell'interrogazione era il seguente: «Per sapere – premesso che:

- gli interroganti sono venuti a conoscenza che il Comune di Torino ha richiesto a congiunti di ricoverati presso l'Istituto di riposo per la vecchiaia, gestito direttamente dal Comune stesso, il pagamento della cosiddetta quota alberghiera ammontante a circa un milione al mese;

- la suddetta quota alberghiera è contestata in quanto i ricoverati sono soggetti gravemente malati come è stato accertato da una Commissione medica incaricata dallo stesso Comune di Torino. Fra l'altro risulta che alla data del 21 febbraio 1995 il 30 per cento dei ricoverati era in trattamento per gravi patologie acute (infarto miocardico acuto, ictus cerebrale, broncopneumite, scompenso cardiaco acuto, grave anemia, artropatie obliteranti agli arti inferiori, ecc.). Inoltre è stato accertato che alla data sopra riportata il 96 per cento dei ricoverati è non autosufficiente per ragioni mediche, il 60 per cento è affetto da più di tre patologie importanti sul piano clinico-terapeutico, gli altri hanno più di quattro patologie, il 40 per cento ha necessità di terapia iniettiva, il 30 per cento di terapia per via endovenosa, il 28 per cento ha necessità di medicazioni quotidiane;

- il Comune di Torino ha attivato procedure coattive di pagamento riguardanti congiunti incaricati della riscossione delle pensioni mediante iscrizione a ruolo delle somme ingiustamente pretese dal Comune di Torino e invio della relativa cartella esattoriale;

- quali valutazioni dia circa l'adozione della procedura prevista (ma non imposta) dall'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1988, n. 13, procedimento che comporta pesanti ripercussioni per i cittadini che sono sottoposti alla reale minaccia del pignoramento e vendita di beni (compresi i mobili di casa!) e al pagamento di forti oneri (l'interesse è del 14 per cento annuo);

- per quali ragioni il Comune di Torino non abbia attivato tale procedura, invece che nei confronti dei pazienti, nei riguardi delle Usl, tenute in base alle leggi vigenti alla cura gratuita delle persone malate, compresi gli anziani cronici non autosufficienti, a

Come risulta evidente, il ricorso alla cartella esattoriale era stato deciso dall'allora Assessore all'assistenza, Angela Migliasso (6), non solo per colpire la persona interessata (fra l'altro responsabile del Comitato dei parenti dei ricoverati della struttura in cui era inserita la madre), ma anche, se non soprattutto, per infliggere una solenne e se possibile risolutiva sconfitta del Csa e delle sue richieste concernenti la competenza del Servizio sanitario nazionale in materia di cura degli anziani cronici non autosufficienti e l'illegittimità delle richieste di contributi economici avanzate dallo stesso Comune di Torino e da quasi tutti gli Enti locali nei riguardi dei parenti degli assistiti maggiorenni.

A seguito del ricorso presentato in data 14 dicembre 1994 dalla signora A. B., il Giudice istruttore aveva disposto il 19 aprile 1995 «la sospensione dell'esecutorietà della cartella di pagamento notificata il 18 novembre 1994» (7).

Di particolare importanza la sentenza n. 3241 emessa dalla prima Sezione civile del Tribunale di Torino, depositata in Cancelleria in data 5 giugno 1998, in quanto:

fronte del riconoscimento certificato delle condizioni di malattia degli anziani ricoverati nelle strutture assistenziali del Comune stesso;

- quali iniziative intenda intraprendere per la puntuale attuazione da parte delle Regioni e delle Usl del progetto obiettivo anziani varato dal Parlamento il 30 gennaio 1992 e del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1994 "Piano sanitario nazionale per il triennio 1994-1996" che stabilisce quanto segue: "Gli anziani ammalati, compresi quelli colpiti da cronicità e da non autosufficienza, devono essere curati senza limiti di durata nelle sedi più opportune, ricordando che la valorizzazione del domicilio come luogo primario delle cure costituisce non solo una scelta umanamente significativa, ma soprattutto una modalità terapeutica spesso irrinunciabile".

(6) È assai probabile che l'esperienza maturata dalla vicenda della signora A. B. e dalla relativa sentenza abbiano indotto la stessa Angela Migliasso, nel periodo in cui ricopriva l'incarico di Assessore all'assistenza della Regione Piemonte, a dare attuazione alle richieste del Csa, promuovendo la delibera della Giunta regionale n. 37/2007, il cui testo è riportato sul n. 159, 2007 di questa rivista. In detta delibera è prevista l'erogazione annua di 5 milioni di euro ai Comuni singoli e associati che attuano correttamente le norme vigenti (articolo 25 della legge 328/2000 e decreti legislativi 109/1998 e 130/2000) e non richiedono alcuna contribuzione ai congiunti degli anziani cronici non autosufficienti assistiti. Analoga delibera (la n. 64 del 2008) è stata assunta dalla Giunta della Regione Piemonte nei riguardi dei congiunti degli assistiti con handicap in situazione di gravità.

(7) Nel frattempo si era riusciti ad ottenere che l'ufficiale giudiziario non effettuasse, come avrebbe potuto fare, alcun pignoramento, atto indispensabile per procedere alla vendita all'asta dei beni immobili e mobili della signora A. B., compresi i mobili e gli altri oggetti non indispensabili per vivere.

a) ha dichiarato che le somme riportate nella cartella di pagamento notificata alla signora A. B. «non sono da questa dovute»;

b) ha condannato il Comune di Torino a rimborsare alla signora A. B. le spese processuali;

c) ha precisato che «non vi è alcun titolo legale o contrattuale in base al quale le somme pretese dal Comune per le rette di ricovero della signora G. M. T. presso l'Irv di Torino (v. lettera del 22 marzo 1994 e cartella di pagamento) possano essere richieste direttamente alla figlia dalla predetta».

Al riguardo, il Tribunale, preso atto che l'impegno sottoscritto dalla signora A. B. a garanzia del pagamento di una quota parte della retta era stato revocato dalla stessa A. B., aveva stabilito che «trattandosi di un impegno assunto a tempo indeterminato, l'autrice aveva senz'altro il diritto di esercitare la propria facoltà di recesso, né ciò comportava la cessazione del ricovero della signora G. M. T. presso l'Irv».

Persa la causa, l'Assessore all'assistenza del Comune di Torino aveva chiesto al Tribunale di dichiarare l'interdizione della signora G. M. T. e di assegnare la tutela allo stesso Comune di Torino, estromettendo la figlia che non aveva accettato l'imposizione del contributo richiesto – lo ripeto – nella misura iniziale di ben 48 milioni delle ex lire.

Se il Comune di Torino otteneva la tutela, poteva richiedere alla signora A. B. il versamento degli alimenti alla madre; in questo modo il Comune di Torino avrebbe avuto un'altra possibilità per obbligare i parenti ad intervenire sotto il profilo economico. L'iniziativa dell'Assessore all'assistenza naufragava, poiché la richiesta era stata respinta dall'Autorità giudiziaria a seguito dell'intervento del legale della figlia della signora A. B.

Altre iniziative del Csa

Ricordo che, nonostante che le firme raccolte fossero 6.200 (ne occorre solo 2.000) non ebbe alcun seguito la presentazione al Consiglio comunale di Torino con iniziativa popolare di una proposta di delibera in cui, fra l'altro, era precisato quanto segue: «Occorre che siano rispettate le leggi vigenti che non consentono al Comune di Torino (e a tutti gli enti pubblici) di obbligare i parenti, compresi quelli tenuti agli alimenti, al versamento di con-

tributi per l'assistenza di loro congiunti maggiori» (8).

Contributi non richiesti ai congiunti dei soggetti con handicap grave

Anche allo scopo di segnalare le positive conseguenze sui soggetti con handicap grave derivanti dalle azioni svolte dal Csa nei confronti del Comune di Torino in merito ai contributi economici richiesti illegittimamente ai parenti degli anziani cronici non autosufficienti (9), ricordo che detto Comune mai ha chiesto contributi economici ai congiunti delle persone assistite colpite da minorazioni intellettive aventi limitata o nulla autonomia.

Contributi economici non richiesti da altri settori sociali

Segnalo nuovamente che nelle iniziative rivolte alla opposizione delle richieste di contributi economici ai parenti, compresi quelli conviventi, degli assistiti anziani cronici non autosufficienti o soggetti con handicap in situazione di gravità (10), il Csa aveva continuamente segnalato alle istituzioni (Regioni, Province, Comuni, Asl) che detti enti si riferivano mai ai parenti tenuti agli alimenti per gli interventi sociali erogati al di fuori dell'ambito assistenziale, ad esempio, per i soggiorni di vacanza di minori e di anziani, nonché per la frequenza degli asili nido e delle scuole materne. In questi casi, quando i soggetti interessati o, per i minori i loro genitori, non disponevano di redditi sufficienti per il pagamento completo della presta-

(8) Il testo della proposta di delibera comunale di iniziativa popolare è stato pubblicato sul n. 109, 1995, di *Prospettive assistenziali*. Le richieste riguardavano fra l'altro: la trasmissione dell'elenco dei patrimoni delle Ipab trasferiti al Comune di Torino il cui valore superava i mille miliardi di lire, la creazione di comunità alloggio e di centri diurni per handicappati intellettivi, il superamento delle sezioni speciali delle scuole materne, l'assunzione di iniziative per ricondurre la competenza degli anziani malati cronici alla sanità, la sollecitazione da parte del Comune di Torino nei confronti della Regione Piemonte per il riconoscimento concreto della priorità delle cure domiciliari delle persone malate.

(9) Le iniziative assunte dal Csa contro la Regione Piemonte e l'Amministrazione provinciale di Torino sul problema dei contributi economici imposti ai congiunti dei soggetti con handicap intellettivo in situazione di gravità sono descritte nei miei due precedenti articoli.

(10) Il Csa è sempre stato favorevole alla presa in considerazione delle risorse economiche dell'intero nucleo familiare convivente per quanto riguarda gli assistiti autosufficienti in tutto o parzialmente.

zione, nessun ente – giustamente in queste situazioni – mai aveva richiesto ai parenti tenuti agli alimenti il versamento di contributi economici.

Invece, quando i soggetti erano in gravi difficoltà a causa di handicap invalidanti o di malattie inguaribili, quasi sempre i Comuni, le Province e le Asl non assumevano alcun atto concreto di solidarietà, ma pretendevano illegittimamente denaro dai loro congiunti, imponendo molto spesso importi non indifferenti.

La delibera del Comune di Torino del 4 dicembre 2000

La citata decisione del Tribunale non aveva determinato nessun cambiamento nella posizione del Comune di Torino che, imperterrito, continuava a pretendere la corresponsione di contributi economici da parte dei parenti degli anziani cronici non autosufficienti con la sola esclusione, segnalata in precedenza, dei congiunti, compresi quelli conviventi, dei soggetti con handicap.

Pertanto, il Csa aveva messo in atto le necessarie iniziative: articoli sui giornali, volantaggi, raccolta di firme, presidi di protesta, incontri con le forze politiche presenti nel Consiglio comunale, richiesta di presentazione di interrogazioni e interpellanze, ecc.

Una iniziativa che aveva avuto un buon successo riguardava le disdette. Visto che il Comune di Torino imponeva ai congiunti degli assistibili la preventiva sottoscrizione dell'impegno a corrispondere la parte della retta non coperta dai redditi dell'interessato, il Csa consigliava che detta clausola venisse firmata al fine di ottenere le prestazioni necessarie per il congiunto anziano non autosufficiente, ma disdettata appena ottenuto il ricovero: alla pretesa illegittima del Comune di Torino si rispondeva con l'unico mezzo disponibile.

Da segnalare che il Consiglio comunale di Torino in data 10 gennaio 2000 aveva approvato all'unanimità una mozione in cui si impegnavano «il Sindaco e l'Assessore competente a disporre (...) l'immediata attuazione da parte di tutti gli uffici municipali delle norme di legge che non consentono agli enti pubblici di pretendere contributi economici dai parenti, compresi quelli tenuti agli alimenti, degli assistiti maggiorenni».

Purtroppo la mozione era rimasta lettera

morta e nessun effetto aveva avuto sugli amministratori e funzionari del Comune di Torino il decreto legislativo 130/2000 in cui era precisato che gli enti pubblici dovevano prendere in considerazione la situazione economica del solo assistito per le prestazioni sociali «erogate a domicilio o in ambiente residenziale, a ciclo diurno o continuativo, rivolte (...) a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali».

Nello stesso decreto legislativo era scritto che le nuove disposizioni «non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del Codice civile» e che esse «non possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione agli enti erogatori della facoltà di cui all'articolo 438, primo comma del codice civile nei confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata».

Preso atto del mancato rispetto da parte del Comune di Torino delle nuove disposizioni entrate in vigore, il Csa aveva organizzato altre iniziative di protesta.

Ad esempio in data 27 marzo 2000 aveva inviato all'Assessore ai servizi sociali del Comune di Torino, ai Presidenti del Consiglio comunale e della Commissione consiliare competente in materia di assistenza e ai Capi gruppo la seguente lettera: «È assai deplorabile che funzionari del Comune di Torino continuino imperterriti a pretendere contributi economici dai parenti di assistiti maggiorenni, nonostante che da anni questo Coordinamento abbia segnalato decine e decine di volte che le leggi vigenti non lo consentono.

«La questione è ancora più preoccupante adesso, dopo che il Consiglio comunale ha approvato un ordine del giorno in cui riconosce l'illegittimità della richiesta in oggetto.

«Purtroppo gli uffici comunali finora non hanno tenuto in nessuna considerazione il citato ordine del giorno e, per poter continuare nelle illegittime richieste di contributi ai parenti degli assistiti, non hanno finora predisposto una delibera che concretizzi la volontà espressa dal Consiglio comunale, nonostante siano trascorsi più di due mesi!

«Si fa inoltre presente, come da nostra lettera inviata in data 21 aprile 1999 (cfr. la fotocopi-

pia allegata) agli stessi soggetti a cui è indirizzata la presente, l'estrema gravità della minaccia espressa dal Responsabile di Casa Serena che vorrebbe dare applicazione all'articolo 8 del Regolamento degli istituti comunali, che prevederebbe le dimissioni d'ufficio per la morosità del parente, morosità inesistente in quanto si tratta di contributi non dovuti.

«Questo Comitato si riserva di informare l'Autorità giudiziaria per l'accertamento di eventuali reati».

È stato necessario aspettare quasi un anno

dalla votazione unanime della succitata mozione per ottenere l'approvazione da parte del Consiglio comunale della delibera del 4 dicembre 2000 in cui veniva stabilito di escludere dalle contribuzioni economiche i parenti delle persone anziane non autosufficienti.

Da notare che l'esclusione dal versamento di contributi non è stato un atto generoso del Comune di Torino, ma la semplice applicazione della normativa vigente: articolo 25 della legge 328/2000 ed i decreti legislativi 109/1998 e 130/2000.

L'utilizzo di protocolli scritti tra gli enti pubblici erogatori di servizi... *(segue dalla pag. 9)*

pegno delle istituzioni pubbliche deputate ad assicurarli occorre, a mio avviso, che tutti coloro che vogliono conseguire l'obiettivo di ottenere, per gli utenti, adeguati interventi in caso di necessità, uniscano le forze. L'assenza di dialogo fra le rappresentanze degli operatori e degli utenti favorisce infatti la svalutazione del lavoro degli uni e la sudditanza degli altri, fornendo inoltre un comodo alibi agli amministratori degli enti territoriali preposti che sono – insieme al livello politico nazionale – i principali responsabili della pratica illegale di negare il diritto alle prestazioni di livello essenziale ai cittadini.

Anche a costoro – come ai dirigenti ed agli operatori dei servizi – è d'uopo ricordare *«che il domani ci può riservare sorprese ineliminabili e molto dolorose, ad esempio l'incapacità anche totale di provvedere alle nostre esigenze e, nei*

casi più gravi, anche l'impossibilità di esprimere le nostre necessità vitali (fame, sete, caldo, freddo, sicurezza, ecc.). Si tratta, in altre parole, di attivarsi per la prevenzione delle eventuali difficoltà personali, familiari, amicali e sociali che possono sopraggiungere. Tenuto conto che la durata delle condizioni di dipendenza può persistere anche per molti anni, non è certamente una prova di buon senso fare affidamento sui risparmi accantonati e sulla disponibilità dei propri congiunti. È molto più prudente fare assegnamento anche, anzi soprattutto, sui servizi garantiti da leggi e da una adeguata prassi che ne assicuri la corretta attuazione» (6).

(6) Maria Grazia Breda, Francesco Santanera, *Op. cit.*, Utet Libreria, Torino, 2002.

SECONDO IL VESCOVO EMERITO DI ISERNIA IL DIAVOLO HA LE MOVENZE DI UNA PERSONA DOWN

Riportiamo integralmente l'articolo pubblicato su *La Stampa* del 1° luglio 2012: *«Polemiche per le parole di monsignor Andrea Gemma, vescovo emerito di Isernia: "Il posseduto dal diavolo ha le movenze e il portamento simile a un Down", aveva detto il vescovo, esperto di esorcismi, durante la trasmissione "Vade retro", andata in onda il 9 giugno su Tv 2000, il canale di proprietà della Cei [Conferenza episcopale italiana]. Il parallelo ha irritato un gruppo di 52 genitori di ragazzi affetti dalla sindrome, che hanno scritto una lettera di protesta. "È un pregiudizio sbagliato, il parlare senza sapere, il voler a ogni costo giudicare senza conoscere. Esigiamo le scuse del vescovo", hanno lamentato. I familiari di persone Down non possono "accettare che queste affermazioni vengano espresse dal paladino dei più deboli". E quindi, come genitori "chiediamo le scuse del vescovo".*

«Il consiglio a monsignor Gemma è "di passare un po' del suo prezioso tempo con ragazzi disabili per conoscerli e confrontarsi con loro". "I nostri figli, pur avendo questa condizione genetica che comporta dei ritardi cognitivi, non sono simili a degli indemoniati", afferma il gruppo dicendosi "amareggiato"».